

N. 144638 di Rep.

N. 17400 di racc.



REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

L'anno 2000 il giorno 14 quattordici Marzo

alle ore 17.15 diciassette e minuti quindici.

REGISTRATO

A TREVISO

31 MAR. 2000

In Treviso, Via S. Bona Vecchia n. 30, nella sala congressi
dell'Hotel Ca' del Galletto.

si N. 172
Mod. 71-M P. 46
esatte L. 25.00
di cui L.
di trascrizione.
di cui INVIM L.
e. ic. Pizzolato

A richiesta del Consiglio Direttivo dell'Associazione

- "A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essicca-
tori, Stocicatori di cereali e semi oleosi" con sede in Trevi-
so (Tv),

Codice Fiscale 03504920269

allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assem-
blea generale dei Soci dell'Associazione stessa, in questo
giorno, ora e luogo.

Davanti a me dottor Domenico Curione, notaio in Treviso, i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, senza
assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con-
cordemente tra loro e col mio assenso dai comparsi, si è adu-
nata l'assemblea generale dei soci dell'Associazione stessa.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su unanime designazione
degli intervenuti il Presidente del Consiglio Direttivo Si-
gnor PIZZOLATO GIANFRANCO, agricoltore, nato a Boara Pisani
(Pd) il 14 maggio 1950, e domiciliato a Canaro (Ro), Via Mar-
coni n. 7, della cui identità personale io notaio sono certo,

Dott. DOMENICO CURIONE

NOTAIO

TREVISO - P.zza Pola, 7 - Tel. 0422 562320 - Fax 0422 583087

il quale in apertura di seduta fa rilevare che l'odierna assemblea è stata convocata a norma e nelle forme di cui l'art. 6 dello Statuto in questo giorno e luogo per le ore 13.30 in prima convocazione e per le ore 14.30 in seconda convocazione e che in prima convocazione non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per la sua valida costituzione e che l'Ordine del Giorno è il seguente:

Parte Ordinaria

o m i s s i s

Parte straordinaria

"Adeguamenti statutari a norma di no-profit."

L'Assemblea nomina quindi, segretario della stessa me notaio che accetto.

Così costituito l'ufficio di presidenza dell'assemblea, il Presidente constata:

- che risultano iscritti in qualità di associati all'associazione n. 140 (centoquaranta) associati aventi diritto a voto;
- che sono presenti in assemblea n. 48 (quarantotto) associati come risultante dal foglio presenze che verrà conservato presso la sede della associazione, come il Presidente dichiara;

- che è presente il Consiglio Direttivo nella propria persona ed in quella dei signori:

De Lotto Tiziano, Trombetti Giancarlo, Basso Michele, Destro Claudio, Finco Fabio, Ghirotti Bruno, Rossi Giovanni, Scroc-

caro Roberto, Volpato Nello, Zanusso Pietro e Zarpellon Giovanni;

- che per quanto sopra l'Assemblea risulta regolarmente costituita e valida per deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti l'opportunità di procedere a modifiche varie dello Statuto dell'associazione con adozione di un nuovo testo di statuto in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Associazione ed in relazione alle esigenze di adeguamento a norma di no-profit, testo che informa il Presidente, ai fini dell'opportuna informazione, è stato messo a disposizione degli associati.

All'art. 1 del nuovo testo verrebbe precisato che la associazione ha sede in Via Turazza n. 7/A in Treviso.

L'art. 2 preciserebbe che l'associazione svolge la sua attività senza scopo di lucro nel settore della raccolta, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi nella tutela degli interessi degli associati.

L'art. 3 del proposto testo indica in modo particolare i compiti della associazione nel perseguimento degli scopi della associazione tra cui la promozione e realizzazione di tutte le iniziative atte ad indirizzare il mercato dei cereali e semi oleosi verso nuove regole di trasparenza in particolare nel rapporto fornitori-clienti, lo svolgimento di compiti di



controllo ed indirizzo relativamente alla filiera raccolta, alla consegna del prodotto, alla verifica delle caratteristiche, alle condizioni di compravendita dei prodotti, l'assistenza nell'ambito di controversie tra associati e terzi, il coordinamento delle attività degli associati con funzioni di indirizzo, la promozione di iniziative e servizi atti a soddisfare le esigenze degli associati in ordine alla organizzazione o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'art. 4 del proposto testo prevede che il numero degli associati è illimitato e che all'associazione possono aderire imprese ed organismi aventi sede nel territorio italiano e che svolgono attività di raccolta, commercio, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi.

L'art. 5 del proposto testo disciplina le modalità di ammissione alla associazione.

L'art. 6 prevede il diritto degli associati di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dalla associazione secondo le modalità fissate dagli organi dell'associazione.


L'art. 7 del proposto testo prevede gli obblighi degli associati relativi al pagamento delle quote associative ed all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni eventuali e delle deliberazioni adottate dagli organi della associazione.



L'art. 8 prevede i casi di espulsione degli associati dalla associazione e le modalità di esecuzione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, casi di espulsione che si verificano nelle ipotesi di non ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, in caso di morosità ingiustificata nel pagamento delle quote associative, in caso di danni anche morali causati all'associazione.

Gli articoli 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 prevedono l'identificazione degli organi dell'associazione e le modalità di funzionamento delle assemblee che possono essere ordinarie e straordinarie, nonché i quorum costitutivi e deliberativi delle stesse, con particolare riferimento ad alcune maggioranze qualificate necessarie per deliberare sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione della associazione.

Gli articoli 16 - 17 - 18 - 19 del proposto testo disciplinano le modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo che sarà composto da consiglieri eletti fra gli associati in numero pari ad un membro per ciascuna provincia nel cui territorio abbiano sede una o più imprese associate, con previsione che nel caso in cui, nell'ambito di una provincia, risultassero operanti imprese associate in numero maggiore o uguale a undici, il Consiglio Direttivo dovrà essere incrementato di un membro per tale provincia e così di un ulteriore membro ogni ulteriori sette associati rientranti



nella rispettiva provincia.

Il Consiglio Direttivo eletto resta in carica tre anni, nel suo ambito elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

Svolge tutte le attività inerenti alla gestione ed amministrazione della associazione nonché le altre incombenze dettagliatamente descritte all'art. 19 del proposto testo.

All'art. 20 del proposto testo viene precisato che il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della associazione e che in caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidenti o ad altro consigliere espressamente delegato.

L'art. 21 del proposto testo prevede che il patrimonio della associazione, composto dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dalle somme versate dagli associati, dal fondo di riserva, è indivisibile.

L'art. 22 stabilisce che le quote associative versate non sono rimborsabili in nessun caso.

Gli articoli 23 e 24 del proposto testo si occupano dell'esercizio sociale che dura dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con particolare riferimento al bilancio che deve essere presentato all'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo e con precisazione che l'attivo di bilancio deve essere devoluto nella misura del 10% (dieci per cento) al fondo di riserva, e quindi per iniziative di carattere ri-

creativo, assistenziale, culturale e sportivo, e per ammortamento e ammodernamento delle attrezzature e per i nuovi impianti.

L'art. 25 del proposto testo prevede le fonti di finanziamento delle attività dell'associazione con particolare riferimento alle quote associative, ai proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria e da forme di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria, alle erogazioni effettuate da enti pubblici o privati e quant'altro previsto all'art. 25 stesso dello Statuto.

La durata della associazione, verrebbe fissata in anni 10 (dieci), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea, come previsto dall'art. 26 del proposto testo.

L'art. 27 del proposto testo prevede che in caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 dello Statuto, come precedentemente precisato sullo scioglimento stesso e sulla destinazione del patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dallo statuto, o in alternativa, sulla assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali.

L'art. 28 del proposto testo prevede la possibilità per il Consiglio Direttivo di elaborare un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea degli associati contenente partico-



lari norme di funzionamento e di esecuzione dello Statuto.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a


- di approvare il nuovo testo di statuto associativo nel testo proposto dal Presidente e che steso su tre fogli per undici intere facciate ed oltre metà della dodicesima, si allega al presente atto sub A, quale parte integrante, omessane lettura per espressa volontà dei presenti,

Null'altro essendovi da deliberare, io notaio do lettura del presente verbale, scritto parte a macchina, parte a mano da persone di mia fiducia su tre fogli per otto intere facciate e righe sei della nona.

Esso viene approvato ad unanimità dai presenti e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli dal Presidente e da me notaio alle ore 17.40 diciassette e minuti quaranta.

F.TO = GIANFRANCO PIZZOLATO =

= DOMENICO CURIONE NOTAIO (L.S.) =



Allegato "A" N. 144638 di Rep. N. 17400 di Racc.



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"A.I.R.E.S.

Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori,
Stoccatore di cereali e semi oleosi"

COSTITUZIONE

Articolo 1

È costituita con sede in Treviso, Via Turazza n.7/A, un'Associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione di "A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stoccatore di cereali e semi oleosi"

SCOPI

Articolo 2

L'"A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stoccatore di cereali e semi oleosi" svolge attività senza scopo di lucro nel settore della raccolta, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi.

Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi dei propri associati secondo le disposizioni deliberate dagli organi sociali nel rispetto delle normative vigenti.

COMPITI

Articolo 3

Nel perseguimento degli scopi dell'associazione, rientrano tra i compiti dell'Associazione "A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stoccatore di cereali e semi oleosi":

- a) promuovere e realizzare tutte le iniziative atte ad indirizzare il mercato dei cereali e semi oleosi verso nuove regole di trasparenza, in particolare

nel rapporto fornitori-clienti;

- b) svolgere compiti di controllo e di indirizzo relativamente alla filiera raccolta, alla consegna del prodotto, alla verifica delle caratteristiche, alle condizioni di compravendita dei prodotti facenti parte di tale mercato;
- c) fornire assistenza e rappresentanza nell'ambito di controversie tra i propri associati e soggetti terzi;
- d) coordinare, per quanto possibile, le attività degli associati con funzioni di indirizzo.
- e) promuovere iniziative, servizi, attività atti a soddisfare le esigenze dei propri associati in ordine all'organizzazione diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di attività rientranti nel settore della raccolta, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi. A tal fine l'Associazione potrà organizzare o partecipare a manifestazioni, fiere, mostre, stand ed a tutte le altre iniziative che riterrà opportune per la tutela e la promozione delle attività rientranti nel settore della raccolta, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi.

Esclusivamente per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà mettere in atto anche in nome proprio e nell'interesse degli associati, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione commerciale nonché tutti gli altri atti inerenti l'oggetto ed ogni altra attività complementare ritenuti necessari o utili per il raggiungimento del proprio scopo.

L'Associazione, mantenendo la sua autonomia, potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel medesimo settore od in settori

comunque collegati. In particolare potrà aderire alla Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi.

Potrà inoltre istituire sedi secondarie e di rappresentanza nonché promuovere la nascita di sedi territoriali, anche sotto forma di associazioni locali direttamente dipendenti dagli indirizzi della sede nazionale.

All'interno dell'Associazione potranno essere costituiti gruppi di lavoro con finalità consultive promozionali ed orientative a favore del settore.

ASSOCIATI

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le imprese o altri organismi aventi sede nel territorio italiano, regolarmente costituite secondo le norme vigenti, che svolgano l'attività di raccolta, commercio, essiccazione e stoccaggio di cereali e semi oleosi.

La partecipazione all'Associazione è libera ed ogni associato può dimettersi in qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Per essere ammessi in qualità di associati è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera nazionale dell'Associazione "A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stocicatori di cereali e semi oleosi" e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi dell'associazione;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi dell'associazione;

3) pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo pronunciarsi sull'ammissione del nuovo associato alla prima riunione successiva.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'associato comunica, entro 60 giorni dall'avvenuta modifica, tutte le eventuali modifiche intervenute nei dati comunicati in sede di adesione nonché la modifica del legale rappresentante dell'impresa associata.

Articolo 6

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione, nei tempi e nei modi fissati dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento delle quote associative;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Articolo 8

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi;

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni anche morali all'Associazione.



Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, ed a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione. In attesa della decisione dell'Assemblea Generale, l'associato espulso o radiato o l'associando resta temporaneamente escluso da tutte le attività associative.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) I due Vice-Presidenti.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione e ad essa partecipano tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso da inviarsi mediante lettera all'indirizzo degli associati quale risulta dal Libro Soci dell'Associazione o mediante altre forme di invio (fax, e-mail, ecc.), almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, fatti salvi i casi di urgenza, indicando luogo, ora e argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 maggio dell'anno successivo.

Essa:

- determina gli indirizzi sindacali, morali e finanziari per il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione dell'associato) e 8 (espulsione e radiazione dell'associato) del presente Statuto.

Articolo 12

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino necessario;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli associati;
- qualora si rendessero necessarie modifiche statutarie.

Articolo 13

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa.

Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad

un voto. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente ad altro associato che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano o altra modalità comunicata dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della stessa.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

MAGGIORANZE QUALIFICATE

Articolo 14

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza, in prima convocazione, di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

In seconda convocazione è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Limitatamente alle deliberazioni di cui al presente articolo, la seconda convocazione dovrà avvenire decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione.

Articolo 15

L'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza o per impedimento dello stesso, da un Vice-Presidente o da altra persona appositamente designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente dell'Assemblea o suo delegato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri, eletti fra gli associati, in

numero pari ad un membro per ciascuna provincia nel cui territorio abbiano sede una o più imprese associate. Nel caso in cui, nell'ambito di una provincia, risultassero operanti imprese associate in numero maggiore o uguale ad undici, il Consiglio Direttivo dovrà essere incrementato di un membro per tale provincia, e così di un ulteriore membro ogni ulteriori sette associati della rispettiva provincia.

Per la determinazione nel numero di membri eleggibili, si farà riferimento agli associati esistenti in ciascuna provincia 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che lo eleggerà.

Una volta eletto, il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stoccatore di cereali e semi oleosi per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti regolarmente eletti, rispettando il meccanismo della rappresentatività.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà



presieduta da un altro Consigliere da lui delegato.

Il consiglio è convocato dal Presidente con almeno otto giorni di preavviso, fatti salvi i casi di urgenza.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni nel corso dell'anno sociale determina la decadenza dall'incarico di consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto ed in qualità di uditori, tutti gli associati.

Articolo 19

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- 2) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- 3) compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- 4) proporre la determinazione delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- 7) favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- 8) deliberare tutti gli atti di amministrazione e gestione inerenti all'attività dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai due Vice-Presidenti o ad altro consigliere espressamente delegato.

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni.

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**Articolo 21**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dalle somme versate dagli associati;
- 4) da fondo di riserva.

Articolo 22

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.

IL BILANCIO**Articolo 23**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 24

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

- 1) il 10% al fondo di riserva;
- 2) per iniziative di carattere ricreativo, assistenziale, culturale, sportivo;
- 3) per ammortamento ed ammodernamento delle attrezzature e per i nuovi impianti.

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

Le attività dell'Associazione "A.I.R.E.S. - Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stocicatori di cereali e semi oleosi" sono finanziate da:

- 1) le quote associative;
- 2) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;
- 3) gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria;
- 4) le donazioni e i contributi pubblici e privati;
- 5) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per gli associati, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- 6) altri proventi ricavati dalle pubblicazioni e vendite di eventuali documenti audiovideo o pubblicazioni.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

La durata dell'Associazione è fissata in anni 10. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea Generale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27

L'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 14 del presente Statuto sullo scioglimento e sulla destinazione del patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto o, in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali.

IL REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 28

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

NORMA FINALE - RINVIO

Articolo 29

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

f. f. Simola
Simola



Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge, che si rilascia
per es parte

TreviSo, 15 MAG. 2000

Simola

